

## **TI\_GERICHTE 35.2003.26 vom 23. Januar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-01-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2003.26](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.26)

FR: TI\_GERICHTE 35.2003.26 du 23 janvier 2003

IT: TI\_GERICHTE 35.2003.26 del 23 gennaio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

marzo 1999 e non più bisognosa di cure terminato il ciclo di fisioterapia direttamente prescritto dal dott. \_\_\_\_\_ (cfr. doc. \_). Nel corso del mese di maggio 2001, \_\_\_\_\_ ha comunicato all'\_\_\_\_\_ di accusare di nuovo dei disturbi alla cervicale e di necessitare, perciò, di un ciclo di fisioterapia (cfr. doc. \_). Dalle tavole processuali emerge che la ricorrente, in data 25 giugno 2001, ha privatamente consultato il dott. \_\_\_\_\_, spec. FMH in reumatologia, il quale - constatata una "... limitazione dolorosa di 2/3 delle flessioni laterali unicamente in flessione posteriore della nuca e della flessione laterale a sx di 1/3" - ha diagnosticato delle cervicalgie post-traumatiche (cfr. doc. \_). Sentita da un ispettore dell'\_\_\_\_\_ il 3 settembre 2001, l'insorgente ha segnatamente affermato che, dopo la chiusura del caso, avrebbe continuato a lamentare dei disturbi al collo accompagnati da gonfiore, disturbi trattati mediante automedicazione (cfr. doc. \_). Ascoltato il parere del proprio medico di fiducia (cfr. doc. \_), l'Istituto assicuratore, con decisione formale del 26 settembre 2001, ha negato la propria responsabilità a proposito dei disturbi annunciati nel corso del mese di maggio 2001, difettando una relazione di causalità naturale con l'infortunio assicurato (cfr. doc. \_). In data 30 settembre 2002, \_\_\_\_\_ si è sottoposta ad una esame di risonanza magnetica della colonna cervicale presso il Dipartimento di radiologia diagnostica e interventistica dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_, accertamento che non ha evidenziato alcunché di anormale: " CONCLUSIONE: non evidenti segni per una mielopatia focale o diffusa. Non evidenti note degenerative significative con uncartrosi responsabili di restringimento foraminale. Non evidenti protusioni focali o ernie discali. Verosimile piccolo emangioma nel corpo vertebrale di C3 in sede paramediana a sin., senza significato clinico attuale. Non evidenti segni per una mielopatia. Non evidenti lesioni di origine post-traumatica da C1 a T3. " (doc. \_) Prima di emanare l'impugnata decisione su opposizione, l'\_\_\_\_\_ ha risottoposto l'intero incarto al dott. \_\_\_\_\_, il quale ha sostanzialmente confermato l'assenza di un nesso di causalità naturale fra i disturbi localizzati al rachide cervicale, oggetto dell'annuncio di ricaduta del maggio 2001, e l'evento traumatico del mese di gennaio 1999: " VALUTAZIONE L'esame di risonanza magnetica effettuato il 30.9.2002 su richiesta specifica del rappresentante legale della paziente non apporta nessun nuovo elemento per quanto attiene alla strategia terapeutica ma permette di confermare da una parte l'assenza di lesioni strutturali come peraltro già preconizzato dal dr. \_\_\_\_\_ dando di riflesso ulteriore fondamento dall'altra all'assenza di un nesso causale preponderante tra i disturbi apparsi (o riapparsi) nel periodo della Pasqua del 1991 e l'evento infortunistico puntuale del

9.1.1999. In assenza di alterazioni strutturali acquisite di natura post-traumatica non solo allo studio radiologico convenzionale (vedi referto dr. \_\_\_\_\_ del 2.7.2001), ma anche alla risonanza magnetica del 30.9.2002, oltre 2 anni e mezzo dall'evento puntuale in parola, non ritengo esservi indicazione a ulteriori esame peritali considerato il titolo di specialista reumatologico del dr. \_\_\_\_\_. Quest'ultimo descrive in effetti unicamente dei disturbi funzionali, peraltro non presenti in occasione della visita del 7.5.1999, di natura e di origine aspecifica, senz'altro compatibili con l'esposizione a una sorgente di aria condizionata oppure a dei frequenti cambiamenti di temperatura. Problema questo non raro presso il personale che lavora in condizioni simili. Sulla base di quanto precede e, più specificatamente, sul reperto della visita effettuata il 25.6.2001 presso il dr. \_\_\_\_\_ e sull'esito della risonanza magnetica del 30.9.2002 si conferma l'assenza di un nesso causale preponderante tra l'evento infortunistico puntuale del 9.1.1999 e la recrudescenza, rispettivamente l'apparizione di disturbi del rachide cervicale nel periodo della Pasqua del 2001." (doc. \_) 2.12. Una attenta valutazione della documentazione medica agli atti - riassunta al precedente considerando - permette di affermare che nessuno degli specialisti che hanno avuto modo, man mano, di interessarsi al caso di \_\_\_\_\_, é riuscito ad oggettivare delle lesioni strutturali di carattere post-traumatico, suscettibili di spiegare la sintomatologia accusata dall'assicurata. Al proposito, basti ricordare che il dott. \_\_\_\_\_, reumatologo, in occasione del consulto del 25 giugno 2001, ha sì osservato una limitazione dolorosa della funzione del rachide cervicale, tuttavia egli non ha potuto oggettivare un danno correlabile con tale sintomatologia (cfr. doc. \_: "Ho dunque potuto rassicurare la paz. sul fatto che non vi sono lesioni gravi alla sua colonna cervicale, anche se non si può naturalmente escludere una discopatia"). Da notare che, grazie alla risonanza magnetica effettuata il 30 settembre 2002, si è potuto escludere la presenza di una discopatia a livello cervicale (così come di qualsiasi altra patologia, cfr. doc. \_). Da parte sua, il medico di circondario dell'\_\_\_\_\_ ha esplicitamente sottolineato, nel suo referto del 10 gennaio 2003, come per i disturbi accusati dall'assicurata non sia stato possibile oggettivare un sufficiente substrato organico (cfr. doc. \_). Il TCA si trova, pertanto, confrontato ad un caso in cui i disturbi avvertiti dalla ricorrente non hanno potuto trovare una sufficiente correlazione sul piano oggettivo. In casi del genere, la decisione non può che essere sfavorevole all'interessata, nella misura in cui, non essendo stata individuata, dal profilo medico-scientifico, l'origine dei disturbi, il giudice delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può riconoscere l'esistenza di una relazione di causalità naturale con l'evento traumatico assicurato (cfr., in questo senso, la STCA del 13 settembre 2001 nella causa C., inc. n. 35.1999.90, confermata dal TFA con sentenza del 9 gennaio 2003, U 347/01, del 21 settembre 2000 nella causa P., inc. n. 35.1998.57, confermata dal TFA con giudizio del 13 marzo 2001, U 429/00, del 22 febbraio 1999 nella causa D., inc. n. 35.1998.61 e del 19 febbraio 1999 nella causa A., inc. n. 35.1998.10; cfr. inoltre, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, SZS 2/1994, p. 105s.: "Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, entfällt insofern die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres" - la sottolineatura è del redattore). In conclusione, lo scrivente Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung*, Zurigo 2003, p. 343), che \_\_\_\_\_, in coincidenza con l'annuncio di ricaduta del maggio 2001, non presentava più alcun postumo organico oggettivabile dell'infortunio del 9 gennaio 1999. Riguardo al richiesto allestimento di una perizia medica giudiziaria, questa Corte ritiene che tale atto istruttorio non apporterebbe dei nuovi (e rilevanti) elementi di valutazione. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D. SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.13. Dagli atti all'inserito si evince che l'evento traumatico assicurato ha interessato il rachide cervicale. In particolare, dal certificato medico 29 gennaio 1999 del PS dell'Ospedale regionale di \_\_\_\_\_, risulta che \_\_\_\_\_ k ha riportato un "tipico colpo di frusta cervicale senza sbattere la testa, non commotio" (cfr. doc. \_). Lo stesso medico di circondario dell'\_\_\_\_\_, nei rapporti relativi alle visite di controllo del 4 marzo e del 7 maggio 1999, parla di trauma distorsivo al rachide cervicale lamentato in occasione di un infortunio della circolazione con meccanismo di tamponamento (cfr. doc. \_). Al proposito, è utile ricordare che con la giurisprudenza inaugurata con la nota sentenza S. (cfr. consid. 2.6.), il TFA si è scostato dal principio appena evocato relativo ai disturbi senza correlazione sul piano oggettivo (cfr. consid. 2.10.), quando si è in presenza di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale (idem per quel che riguarda i traumi equivalenti - cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2). In effetti, il fatto che in molti casi i disturbi tipici del "colpo di frusta" non siano oggettivabili mediante gli attuali mezzi tecnici, non deve spingere a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni loro rilevanza nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Secondo il TCA si può ammettere che \_\_\_\_\_ sia rimasta vittima di un trauma del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale. Del resto, l'assicurata ha subito un trauma che corrisponde allo svolgimento classico di un infortunio del tipo "colpo di frusta", ossia un tamponamento da tergo (cfr., ad esempio, STFA del 14 ottobre 2002 nella causa M., U 83/02, consid. 3.1, nonché E. Murer, *Distorsionstrauma-HWS ohne sichtbare Folgen: konstruktive Ansätze statt Schleuderkurs*, in SVG-Tagung 2002, Friburgo 2002, p. 2). Nondimeno, ciò non è ancora sufficiente per poter applicare i principi elaborati dalla nostra Corte federale in questo specifico ambito. Infatti, secondo l'Alta Corte la giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 359ss. torna applicabile qualora sia stato diagnosticato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale e l'interessato abbia presentato il quadro tipico dei disturbi, contraddistinto

da una loro accumulazione (cfr. DTF 117 V 360 consid. 4b: diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.). In questo ordine di idee, in una sentenza del 19 ottobre 2001 nella causa D., U 142/00, il TFA ha negato l'applicabilità della specifica giurisprudenza al caso di un assicurato che, vittima di un incidente della circolazione stradale con conseguente trauma d'accelerazione, aveva lamentato soltanto dei dolori al collo con irradiazione in sede occipitale ed alle spalle (cfr., in questo stesso senso, la sentenza del 30 settembre 1998 nella causa M., U 223/97). In concreto, \_\_\_\_\_, dopo l'evento traumatico del gennaio 1999, non ha mai presentato il quadro clinico tipico di una lesione del tipo "colpo di frusta", caratterizzato da disturbi multipli (cfr. la documentazione medica esposta al consid. 2.9.). Alla luce di quanto precede, in ossequio alla suevocata giurisprudenza federale, a ragione, dunque, la questione della causalità è stata risolta secondo le regole ordinarie (cfr. consid. 2.10.), anziché in applicazione della giurisprudenza specifica in materia di infortuni del tipo "colpo di frusta", e, in questo senso - apparendo i disturbi lamentati dalla ricorrente privi di sufficiente sostrato organico - va negata l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'infortunio assicurato. 2.14. Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto con istanza del 24 aprile 2003 (cfr. II). 2.14.1. Come già indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Per quanto concerne la materia che qui interessa, l'art. 1 cpv. 1 LAINF dispone che le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l'assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l'entrata in vigore della nuova legge (cfr. STFA del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820). 2.14.2. Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002. L'art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626). Le condizioni cumulative per la concessione dell'assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto e sono le seguenti (Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517): a) il richiedente deve trovarsi nel bisogno (cfr. anche art. 3 della Legge cantonale sul patrocinio e sull'assistenza giudiziaria [Lag], entrata in vigore il 26 luglio 2002). L'istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.; DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori, B. Cocchi, F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese, 2a edizione, Lugano 2000, N. 20 ad art. 155, p. 479). L'obbligo dello Stato di accordare l'assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di

famiglia (DTF 119 Ia 11ss.). Non entrano invece in linea di conto le risorse finanziarie di parenti cui l'interessato potrebbe far capo a norma dell'art. 328 e 329 CCS (B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.20 ad art. 155, p. 479 e giurisprudenza ivi citata). Non è determinante che l'indigenza sia stata cagionata da colpa propria (Haefliger, *Alle Schweizer sind vor dem Gesetz gleich*, p. 165). Il limite per ammettere uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). L'indigenza processuale è data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il mantenimento normale e modesto della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 3). In una sentenza pubblicata in DTF 124 I 1ss., il TF ha precisato che una richiesta di assistenza giudiziaria non può essere respinta unicamente sostenendo che l'istante non è indigente, in quanto può permettersi i costi e la manutenzione di un'automobile. Secondo l'Alta Corte federale il richiedente deve piuttosto - indipendentemente dal modo in cui utilizza le sue risorse finanziarie - essere considerato indigente, se in base alla sua situazione finanziaria non è in grado di sopperire al suo minimo esistenziale; in questo calcolo non devono essere naturalmente computate le spese non inerenti al suo fabbisogno esistenziale. L'attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo (Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.10 ad art. 156 p. 490). Nella commisurazione della capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l'eventuale sostanza e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo il TFA infatti si tiene conto dell'intera situazione economica della famiglia (STFA non pubbl. succitata p. 4, consid. 2 e giurisprudenza citata non pubbl.). La sostanza deve tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per lo meno a partire dal momento in cui è presentata l'istanza e non solo alla fine della procedura (DTF 118 Ia 369ss). Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell'istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a). L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR 2000 UV Nr. 3, cfr. anche STCA 12 marzo 2001 non pubblicata nella causa R.G., inc. 31.1998.50). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, la decisione di concessione dell'assistenza giudiziaria può essere modificata o revocata. Trattandosi di una decisione processuale ("prozessleitender Entscheid") non passa infatti in giudicato materiale, ma solo formale. La modifica può avvenire anche con effetto retroattivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b). b) l'intervento dell'avvocato dev'essere necessario o perlomeno indicato (cfr., anche, art. 14 cpv. 2 Lag). Il TF ha stabilito che la necessità dell'intervento di un avvocato è data nella misura in cui le questioni controverse non sono di facile soluzione e la parte oppure il suo rappresentante civile non posseggono conoscenze giuridiche (DTF 119 Ia 265/6). c) il processo non deve essere palesemente privo di esito favorevole (cfr., anche, art. 14 cpv. 1 Lag). Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese a cui si esporrebbe (cfr. DTF 119 Ia 251; B. Cocchi, F. Trezzini, op. cit., N.1 ad art. 157 p. 491). A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 nella causa A.D).

2.14.3. In concreto, dal certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria

risulta che \_\_\_\_\_ è coniugata ed ha due figlie, l'una nata nel 2000, l'altra nel 2002. Dal 1° giugno 2003 (e sino al 31 dicembre 2003), l'assicurata è rientrata alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, percependo un reddito lordo mensile di fr. 1'787.50 (fr. 10'725.-- : 6 mesi). Suo marito \_\_\_\_\_ lavora presso la ditta " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, realizzando, mediamente, un guadagno pari a fr. 3'000.--/mese. Con un reddito di fr. 4'787.50, la ricorrente deve fare fronte a fr. 1'550.-- quale importo base mensile per coniugi stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale ed in vigore dal 1° gennaio 2001, ai quali vanno aggiunti fr. 500.-- al mese - ossia fr. 250.-- ciascuna - per le figlie \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. Tali mporti comprendono già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo del 1° gennaio 2001). Bisogna poi computare il canone di locazione di fr. 1'165.-- al mese, il canone mensile leasing di fr. 712.45, la rata mensile di rimborso del prestito Procredito di fr. 475.50, per cui si ottiene un onere globale di fr. 4'402.95, a cui vanno ancora aggiunti i premi afferenti all'assicurazione contro le malattie. In tali circostanze, l'indigenza deve essere ammessa, anche tenuto conto del fatto che il limite per ammettere lo stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull'assistenza giudiziaria è superiore al minimo di esistenza ai sensi del diritto esecutivo. Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.